



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 118
del 09/07/2024

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N° 311/2004 - UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CHIUSAVECCHIA (IM) - AUTORIZZAZIONE DAL 01/08/2024 AL 31/12/2024.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 13:30 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	No
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - **Vice Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Chiusavecchia, con nota acquisita al protocollo generale il 04/07/2024 al n° 22765, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione a poter conferire incarico temporaneo retribuito extra orario lavorativo, per un massimo di 4 ore settimanali, al dipendente dell'ente XX (come da generalità meglio descritte nell'allegato A alla presente deliberazione che seppur non pubblicato, ne costituisce parte integrante e sostanziale) inquadrato nell'area degli Istruttori – ex categoria C, posizione economica C6, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione con il profilo di Istruttore Amministrativo, in servizio presso il servizio Tributi;

RICHIAMATO all'uopo l'art. 1, comma 557, della L. n° 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati (*"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."*);

DATO ATTO in particolare che:

- al riguardo il Consiglio di Stato, con proprio parere n° 2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n° 2 in data 04/10/2005, raffigurano il disposto appena richiamato come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;
- pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- per ragioni di coerenza sistematica, ad integrazione è applicabile la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08/04/2003, n° 66, come integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n° 213), in tema di orario di lavoro che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali;

PRESO ATTO che – come autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere sopracitato – la norma di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n° 311 si atteggia quale disposizione speciale e derogatoria consentendo, per ciò stesso, il superamento, nel limite delle 48 ore settimanali, dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali;

RISCONTRATO a tale proposito il nulla osta espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

RITENUTO di dover comunque subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla compatibilità del servizio svolto dal dipendente presso il Comune di Taggia, dando atto che gli orari di servizio dovranno essere preventivamente e prioritariamente concordati con il Comune di Taggia;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 14/05/2020 ad oggetto "Dipendenti comunali – Incarichi a vario titolo per servizio presso altre pubbliche amministrazioni – Determinazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni", che prevede, tra altre disposizioni, che il numero massimo di ore autorizzabili ai propri dipendenti per incarichi extra istituzionali è pari a n° 10 settimanali;

CONSIDERATO di poter pertanto autorizzare il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico sopra descritto presso il Comune richiedente, nel limite massimo di n° 4 ore settimanali previa approvazione di apposita bozza di convenzione allegata al presente atto – ancorché non prevista dalla norma per la fattispecie in questione – a far data dal giorno 01/08/2024 fino al 31/12/2024;

OTTENUTO il consenso dal lavoratore interessato, come prescritto dalle disposizioni del vigente CCNL, da inserire all'interno della suddetta convenzione;

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l'Ente;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

A VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi e forma di legge,

D E L I B E R A

1. **DI ESPRIMERE** parere favorevole e di aderire alla richiesta di autorizzazione per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, di incarico a scavalco ("scavalco in eccedenza") a favore del dipendente a tempo indeterminato XX, inquadrato nell'area degli Istruttori – ex categoria C, posizione economica C6, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Amministrazione con il profilo di Istruttore Amministrativo, in servizio presso il servizio Tributi del il Comune di Chiusavecchia;
2. **DI STABILIRE** che l'incarico sia caratterizzato da un massimo di 4 ore settimanali extra orario lavorativo e a valere per il periodo dal 01/08/2024 al 31/12/2024, subordinando lo stesso alla compatibilità col servizio svolto dalla dipendente presso il Comune di Taggia e previo accordo sugli orari di servizio da osservare;
3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal dipendente per recarsi presso il Comune di Chiusavecchia, saranno poste in carico allo stesso Comune di Chiusavecchia, che provvederà direttamente alla liquidazione al dipendente;
4. **DI APPROVARE** conseguentemente la bozza di convenzione allegata sub. B – che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – disciplinante i rapporti tra il Comune di Chiusavecchia e il Comune di Taggia in merito all'utilizzazione temporanea dell'istruttore amministrativo XX;
5. **DI RIBADIRE** altresì che, qualora lo svolgimento dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata;
6. **DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
7. **DI DICHIARARE** con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), al fine di consentire l'espletamento delle successive e conseguenti procedure relative allo svolgimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente